Elementi di Diritto Penale dell'Ambiente

Premessa

1. Ogni bene naturale è proprietà transitoria dell'uomo che lo possiede come fosse in prestito e ne ha un dovere di salvaguardia.

Il concetto base del diritto penale dell'ambiente è che l'essere umano è responsabile, per dirla in termini letterari o romantici, della bellezza del mondo, cosa che tradotta in termini giuridici significa che l'uomo è responsabile della salvaguardia, della conservazione dell'ambiente.

Ogni violazione di tale dovere di responsabilità può tradursi in un reato contro l'ambiente.

2. Purtroppo per tale fondamentale bene giuridico non è stata approntata una tutela normativa adeguata.

La legislazione in questo tema è farraginosa, ondivaga e qualche volta addirittura schizofrenica, ricca com'è di sgrammaticature normative. Il motivo di ciò è certamente dato dal fatto che non è facile stabilire *cosa* sia l'ambiente, concetto evidentemente vago.

Possiamo dare una risposta soddisfacente a questo quesito considerando l'ambiente come <u>l'ecosistema nel quale si trova a vivere l'essere umano, ivi comprese le trasformazioni operate da quest'ultimo</u>.

3. Il sistema normativo che andremo a studiare è in bilico tra due esigenze contrapposte: da un lato ci sono le primordiali esigenze dell'ecologia, della salvaguardia della natura, dall'altro quelle, inesorabili dal momento che viviamo in una civiltà moderna avanzata, dello sviluppo tecnologico, scientifico e soprattutto industriale.

Tali esigenze contrapposte rendono problematiche sia le intenzioni del legislatore che la tecnica di formazione del diritto penale dell'ambiente, che risente di questa forte, inevitabile contrapposizione.

In tema di fonti del diritto la cosa è complicata dal fatto che a una normativa nazionale (che tra l'altro cambia spesso) si aggiunge una (sovraordinata) normativa comunitaria, oltre ad una copiosa e spesso contraddittoria legislazione regionale che, unita a una decretazione ministeriale attuativa, appesantisce non poco la materia.

4. La madre di tutte le norme, che va considerata in prima battuta nello studio del diritto penale dell'ambiente, è sicuramente l'art. 9 della Costituzione.

Esso così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione".

Si tratta di una norma programmatica, destinata cioè ad essere attuata dalle fonti del diritto sotto-ordinate rispetto alla Costituzione (e vedremo come le figlie —le leggi- hanno spesso tradito le intenzioni della madre).

Brevi cenni di diritto penale

Linee generali

1. Il diritto penale, come dice la parola, è il diritto delle pene.

Si occupa cioè di quei comportamenti umani a cui la legge ricollega l'applicazione di una pena criminale.

Dunque esso è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena criminale), proibisce determinate condotte umane (che si chiamano reati) perché le considera contrarie ai fini che esso persegue.

- 2. Ogni norma penale è costituita dei seguenti elementi:
- a) il precetto, che è il comando o il divieto di compiere una data azione o omissione;
- b) la sanzione (o pena criminale), che è la conseguenza giuridica della violazione del precetto.

Per esempio, il reato di omicidio volontario è descritto dall'art. 575 c.p. il quale così recita: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno".

Orbene, è evidente che il precetto sia implicitamente il *comando di non (o il divieto di) cagionare la morte di un uomo* e la pena criminale è invece la *reclusione*.

3. Le pene si distinguono in detentive e pecuniarie.

Le prime sono la reclusione (che, se a vita, chiameremo ergastolo) e l'arresto.

Le seconde sono la multa e l'ammenda.

I reati puniti con le pene della reclusione e della multa si chiamano delitti.

Quelli puniti con l'arresto e l'ammenda si chiamano contravvenzioni.

Dunque la differenza tra delitti e contravvenzioni è soltanto nominalistica: dipende dal nome che è dato dalla legge alla sanzione criminale comminata.

Le norme penali in bianco

Fondamentale principio del diritto penale è quello di legalità: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato.

Ciò vuol dire che *solo la legge* potrà stabilire ciò che è reato e ciò che non lo è. Mai ciò potrà essere stabilito da fonti normative secondarie.

A questo proposito, nel diritto penale dell'ambiente si evidenzia il problema delle c.d. norme penali in bianco.

Si tratta dei casi in cui la legge, che fissa sempre con certezza la sanzione criminale, rinvia per la <u>definizione del precetto</u> a norme secondarie, come per esempio i decreti ministeriali, o gli atti amministrativi, o i regolamenti.

Si tratta di una tecnica molto frequente e qualche volta deprecabile perché in tal modo, visto che spesso le fonti normative subordinate sono incomprensibili, il precetto rischia di restare indeterminato e il cittadino non sa come deve comportarsi.

Per esempio l'art. 650 codice penale stabilisce che "chiunque non osservi un provvedimento dell'Autorità...è punito con l'arresto sino a un mese".

Orbene la legge fissa sicuramente la pena (sanzione), ma rinvia al "provvedimento dell'Autorità" per stabilire il comando o il divieto (precetto).

La chiarezza di un precetto, e in definitiva di un reato, dipenderà dunque dalla capacità dell'Autorità di fare buone norme (dunque facilmente comprensibili).

E allora? Questa tecnica normativa di rinvio potrà essere considerata legittima o si pone in contrasto con il superiore principio di legalità (per cui la legge e solo la legge può stabilire cosa sia reato e cosa no)?

Gli interpreti hanno risolto tale problema nei seguenti termini: il rinvio è legittimo <u>a patto che sia sempre la legge a individuare il fatto</u>. La fonte secondaria può intervenire solo in seconda battuta al fine di integrare e/o specificare un fatto già ben determinato dalla legge.

Quindi la legge individuerà i presupposti, la natura e i caratteri del precetto; <u>la</u> fonte secondaria potrà solo integrare o specificare tale precetto.

Solo a queste condizioni una norma penale in bianco è costituzionalmente legittima. Se il rinvio alla norma secondaria, per la definizione del precetto, è *in toto* la norma sarà costituzionalmente illegittima.

L'esempio fatto (l'art. 650 c.p.) è un'ipotesi di norma penale in bianco legittima, perché è la legge che stabilisce in tutto la natura del precetto ("bisogna osservare i provvedimenti dell'Autorità"); all'Autorità non resterà che integrarlo con i suoi provvedimenti.

La successione di leggi penali

Due regole fondamentali vigono nel diritto penale in questo argomento:

- 1) Nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui fu commesso non era reato: ciò non vuol dire altro che la **legge penale futura non si applica al passato**, dunque essa è irretroattiva (non è attiva all'indietro).
- 2) Nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore, rispetto al momento in cui fu commesso, non costituisce più reato: ciò vuol dire che la legge penale futura se è più favorevole si applica al passato.

Questi principi ben possono essere trasfusi in uno: la legge penale è irretroattiva, salvo che non sia più favorevole.

Il soggetto attivo del reato.

E' colui il quale pone in essere un reato. E' detto "reo" o "agente" (colui che agisce).

La responsabilità penale è personale, nel senso che può essere attribuita solo a individui, a persone fisiche. Questo è un fondamentale principio costituzionale previsto dall'art. 27 Cost.

Orbene, nel diritto penale dell'ambiente si pone il problema della responsabilità degli enti, delle persone giuridiche, dal momento che i più rilevanti fenomeni d'inquinamento sono da attribuirsi soprattutto alle grandi imprese, alle organizzazioni collettive di notevoli dimensioni.

Come si coniuga ciò con il principio della responsabilità penale individuale?

In linea di principio, i soggetti chiamati a rispondere sono individuati attraverso il criterio della immedesimazione organica: l'ente verrà a identificarsi con la persona fisica che ha agito nel suo interesse.

Altro criterio valido è quello della effettività della gestione.

Cioè risponderà del reato, in linea di principio, il legale rappresentante, a patto che egli non sia un semplice prestanome e che gestisca davvero la persona giuridica. Se poi dovesse provarsi che il legale rappresentante è estraneo alla gestione, risponderà allora l'amministratore di fatto, cioè chi realmente gestisce la persona giuridica.

Delega di funzioni.

Nelle grandi aziende si pone il problema della responsabilità dell'amministratore per fatti che avvengono presso sedi periferiche e spesso molto lontane dalla sede centrale.

E'esigibile in tali casi una responsabilità penale? La risposta è in linea di massima affermativa, per il <u>principio generale della garanzia</u>, dell'obbligo di tutela che chi svolge un'attività di rilevanza sociale ha nei confronti della collettività.

Il soggetto che riveste una posizione apicale (in altre parole il "capo") può però deresponsabilizzarsi mediante l'istituto della delega.

La delega è il trasferimento da un soggetto (delegante) a un altro (delegato) di determinate funzioni il cui esercizio comporta l'osservanza di obblighi. Dunque essa si traduce in ultima analisi in un trasferimento di obblighi e di responsabilità.

La delega è valida se rispetta certi requisiti:

- a) le dimensioni dell'impresa devono essere tali (rilevanti, cioè) da giustificarla;
- b) essa deve risultare da atto scritto, con data certa;
- c) il contenuto deve essere puntuale e specifico;
- d) deve essere pubblica (cioè resa nota, affinchè possa essere opponibile ai terzi);
- e) deve essere effettiva, cioè deve attribuire al delegato un'autonomia gestionale (decisionale) e di spesa (finanziaria);

- f) è inoltre necessario che la delega sia fatta a soggetto capace e tecnicamente idoneo;
- g) infine per essere perfettamente deresponsabilizzante ci vuole la non ingerenza del delegante.

Il soggetto passivo del reato

Soggetto passivo di un reato (o persona offesa) è il titolare del bene giuridico da quel reato leso.

La legge n. 349 del 1986, che istituisce il Ministero dell'Ambiente, stabilisce che è questo dicastero la persona offesa (p.o.) dei reati ambientali; ciò in qualità di rappresentante degli interessi della collettività.

Altra figura rispetto alla persona offesa è il danneggiato dal reato (figura che può non coincidere con la p.o.). Il danneggiato è il soggetto che subisce direttamente (nella sua sfera personale o patrimoniale) un danno specifico dalla commissione dei reati ambientali.

E' importante sapere che solo il danneggiato, pur non coincidente con la p.o., può essere risarcito per i danni provocati dal reato. Ciò mediante la cosiddetta costituzione di parte civile nel processo penale.

Il sistema processuale penale prevede in particolare, come legittimate privilegiate al risarcimento del danno ambientale, le associazioni senza scopo di lucro riconosciute con finalità di tutela di interessi ambientali.

Ma anche qualunque privato cittadino che venga a subire un danno dal reato ambientale può costituirsi parte civile.

Elemento oggettivo del reato

Ogni reato è costituito da una condotta, da un evento e da un nesso causale che colleghi i suddetti elementi.

La condotta può consistere in un'azione o in un'omissione.

E' intuitivo comprendere quando si risponde di un'azione (il reo in questo caso agisce).

Ma si può rispondere altresì anche di una omissione, quando si lascia accadere un evento che si avrebbe l'obbligo giuridico di impedire. Si pensi ad esempio all'amministratore di una società di capitali che può essere chiamato a rispondere delle operazioni di gestione compiute dai dipendenti; ciò qualora egli abbia un obbligo specifico di controllo e vigilanza su di loro.

Ma in tal caso egli risponderà non di un'azione, ma di un'omissione (il mancato controllo sui dipendenti).

L'evento può essere di danno o di pericolo.

L'evento di danno è caratterizzato da un effettivo pregiudizio arrecato al bene giuridico protetto. Per l'evento di pericolo non è necessario che si realizzi il danno, ma è sufficiente la semplice messa in pericolo del bene giuridico. Nel corso della trattazione si vedranno esempi concreti in tal senso.

Elemento soggettivo del reato

Le due principali forme di elemento soggettivo del reato sono il dolo e la colpa.

Il dolo è la coscienza e volontà di compiere il reato: il reato è doloso, dunque, quando c'è l'intenzione di commetterlo.

Il dolo può essere generico (semplice intenzione di compiere una data azione o omissione) oppure specifico (quando si agisce per un fine ulteriore rispetto a quello insito nella condotta).

La colpa può essere generica, e allora consiste in negligenza, imprudenza o imperizia.

La colpa si definisce, invece, specifica quando il reato è commesso a causa di violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

L'errore.

L'errore è una causa soggettiva di esclusione del dolo.

L'errore più ricorrente che rileva ai fini del diritto penale dell'ambiente è l'errore c.d. "di diritto", cioè l'errore che cade su una norma.

Principio generale del diritto penale è che l'ignoranza della legge non scusa. Cioè: il reo che si difende sostenendo di non conoscere che il fatto commesso costituisce, per legge, un reato non può essere scusato.

Questo in linea generale. Temperamento di questo principio è costituito dal fatto che l'ignoranza della legge penale può scusare solo se è inevitabile (per esempio un

terremoto isola una parte del Paese e impedisce di conoscere una Gazzetta Ufficiale che il giorno prima aveva pubblicato una legge che prevedeva un reato).

A parte la suddetta ipotesi di scuola, molto frequenti cause di ignoranza scusabile di legge, soprattutto nel nostro diritto penale dell'ambiente, sono gli errori cagionati da un comportamento dell'Autorità.

Può essere, ad esempio, il caso di una costante interpretazione, da parte della Corte di Cassazione (Autorità Giudiziaria), che porta a considerare non penalmente rilevante una certa condotta. In tal caso l'agente, confortato da tale interpretazione, può credere di non commettere reato; ciò anche se la sua condotta effettivamente integra un fatto che costituisce reato. Egli farà affidamento sull'interpretazione univoca e costante della Cassazione, che lo porterà, dunque, a essere in errore (giustificato) sulla rilevanza penale del suo comportamento.

Questo discorso può valere anche se l'errore è indotto da un comportamento univoco dell'Autorità Amministrativa (cosa che ricorre, per esempio, quando un Sindaco in certi casi rilascia costantemente permessi di costruire). In quegli stessi casi il cittadino può essere autorizzato a pensare che il suo comportamento sia lecito.

Ma si è in errore scusabile <u>solo se si è certi</u>, a causa di un certo comportamento dell'Amministrazione, della liceità della propria condotta.

Se invece il comportamento dell'Autorità crea anche solo un dubbio sul fatto che una certa condotta sia reato o meno (p.es. giurisprudenza non conforme, non costante della Cassazione, che a volte assolve, ma a volte condanna), il soggetto sarà chiamato a rispondere. Questo perché <u>il dubbio esclude l'errore</u>. E dunque chi è in dubbio commette il reato.

La prescrizione.

E' una causa di estinzione del reato per decorso del tempo.

Ragione giuridica di ciò è la rinuncia dello Stato alla pretesa di punire un reo, rinuncia che ricorre se è passato molto tempo dalla commissione del reato. In tali casi verrebbe meno la pretesa punitiva dello Stato.

Il tempo necessario a prescrivere è, a grandi linee, 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni.

E' importante spiegare che la decorrenza di tale periodo scatta solo quando cessa il reato e mai finchè il reato è ancora in corso.

Ci sono due tipi di reato: i reati istantanei, nei quali l'evento ha bisogno solo di qualche istante di condotta per realizzarsi (si pensi a uno scippo, la condotta è fulminea, l'evento dell'appropriazione di cosa altrui accade subito dopo la condotta), e i reati permanenti, in cui la condotta si protrae nel tempo (p.es. una costruzione abusiva: la condotta si protrae durante tutto il tempo di costruzione).

Questa differenza rileva perché nei reati istantanei il tempo necessario a prescrivere comincia a decorrere subito; nei reati permanenti solo quando cessa la permanenza. E la permanenza cesserà quando la condotta non potrà più protrarsi nel tempo.

Per continuare nell'esempio della costruzione abusiva, la permanenza durerà sinchè si costruisce e cesserà quando si smetterà di costruire:

- A) o perché è intervenuto un sequestro;
- B) o perché la costruzione è ultimata (e per ultimazione si intende la rifinitura anche degli intonaci).

Solo da questi momenti inizierà a decorrere il tempo necessario a prescrivere.

Le violazioni edilizie

Cenni Generali

Norma fondamentale in tema di violazioni edilizie è il Testo Unico (T.U.) in materia, costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Principio generale in questo campo è che per realizzare costruzioni nuove bisogna avere due tipi di titolo abilitativo.

- A) per gli interventi di maggiore rilevanza necessita il Permesso di Costruire.
- B) per gli interventi minori è sufficiente invece la Dichiarazione di Inizio Attività detta D.I.A.

Delle violazioni al Permesso di Costruire si occupa l'art. 44 DPR 380/01.

Esso sanziona (alla lettera A) la semplice inosservanza delle prescrizioni e delle modalità esecutive indicate nel suddetto Permesso.

Alla lettera B sanziona l'esecuzione di lavori effettuati in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità dallo stesso.

Alla lettera C l'art. 44 sanziona:

- 1) la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio
- 2) l'esecuzione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo.

Dunque la prima ipotesi (lett. A) consiste nel fatto che il Permesso di Costruire è stato conseguito, ma si è comunque costruito con delle lievi difformità rispetto ad esso, cagionando delle irregolarità che attengono alle modalità esecutive

della costruzione (tipico esempio di ciò è l'assenza del cartello posto a presidio del cantiere).

Seconda ipotesi (lett. B) è che il Permesso non ci sia per nulla, oppure che ci sia, ma comunque rispetto ad esso si siano eseguiti lavori con gravi, totali difformità.

La terza ipotesi (lett C) fa riferimento a lottizzazioni abusive realizzate senza Permesso oppure a interventi edilizi in zona vincolata (da vincolo storico, artistico, paesistico o ambientale).

Tute e tre le ipotesi suddette costituiscono delle contravvenzioni; sono punite cioè con arresto e ammenda.

<u>Il reo</u>

Soggetto attivo del reato di violazione edilizia può essere 1) il titolare del permesso di costruire; oppure 2) il committente (cioè colui che ha commissionato le opere); oppure 3) il costruttore o ancora 4) il direttore dei lavori.

Ciascuno può essere dichiarato responsabile separatamente dagli altri, oppure in concorso con gli altri.

Il proprietario non risponde invece in quanto tale, ma solo se è in concorso materiale (magari perché affida un incarico) o morale (è a conoscenza dell'abuso e lo tollera) con chi costruisce.

Colui che costruisce può rispondere a titolo di dolo (perché sa che l'opera è abusiva), oppure a titolo di colpa se è stato negligente circa l'esistenza del permesso (crede che ci sia il permesso, che invece non c'è).

L'opera

Un'opera è abusiva quando manca il Permesso di Costruire o quando, pur essendoci il Permesso, l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Per <u>strumenti urbanistici vigenti</u> si intendono tutte le norme in tema di urbanistica ed edilizia che vigono per un certo territorio in un determinato periodo. Un esempio in tal senso è il piano regolatore.

Abbiamo scritto della lett. B) dell'art. 44 DPR 380/01: in tale norma sono puniti gli interventi edilizi caratterizzati da assenza di Permesso di Costruire o realizzati in totale difformità da esso.

Per interventi edilizi si intendono;

- a) tutti gli interventi di nuova costruzione: cioè manufatti edilizi nuovi (creati ex novo), opere di urbanizzazione (p.e. strade), infrastrutture (p.e. impianti).
- b) interventi di ristrutturazione edilizia: trattasi di quegli interventi realizzati su un organismo edilizio che già esiste, ma che comportano delle modifiche che riguardino:

- volume;
- sagoma;
- prospetti.

Dunque è abuso edilizio, ex art. 44 lett.b), ogni manufatto che comporta una alterazione dei rapporti volumetrici della zona; tutto ciò, in altre parole, che determina una trasformazione permanente dell'assetto originario del territorio.

Purchè si tratti di un'opera stabile.

.

Le opere precarie

Per giudicare la precarietà di un'opera non bisogna guardare alla natura dei materiali, ma alla funzione dell'opera.

Per esempio, la costruzione di una baita –per abitazione- in legno, pur costruita con materiale precario non è opera precaria perché la sua funzione, la sua destinazione è stabile.

Persino un prefabbricato, per la giurisprudenza prevalente, se viene costruito perché duri, pur con materiali smontabili, non è opera precaria; ciò in quanto la trasformazione dell'assetto del territorio è permanente.

Se la suddetta trasformazione non è permanente (per l'insediamento di una capanna, di un chiosco destinati a essere smontati) allora l'opera sarà precaria.

Attenzione a non confondere "precario" con "stagionale": uno stabilimento balneare in cemento è certo opera non precaria, anche se lo si usa solo tre mesi all'anno. Opera non precaria, dunque, ma stabile, pur se stagionale.

Opere che necessitano di D.I.A.

Sono penalmente irrilevanti (non sono reati) gli interventi che non necessitano di permesso di costruire, ma per i quali basta la D.I.A. (denuncia inizio attività).

In genere sono tali tutti gli interventi minori, che non determinano un'alterazione della sagoma o della volumetria.

Per esempio:

- a) le finiture di edifici che non alterino la sagoma;
- b) i lavori interni;
- c) il restauro e il risanamento conservativo;
- d) i muri di cinta, le recinzioni, le cancellate;
- e) gli scavi minori;
- f) la demolizione pura e semplice;
- g) la ristrutturazione che non comporti modifiche a volumetria e/o sagoma;
- h) le pertinenze.

<u>Le pertinenze</u>

E' pertinenza tutto ciò che è destinato stabilmente alle esigenze dell'immobile principale.

Le caratteristiche di essa dunque sono:

a) la stabilità;

b) il carattere strumentale, di servizio o di ornamento rispetto al manufatto principale.

Sono pertinenze i garage, i solai, i magazzini, le tettoie.

E' importante, perché siano tali, che le pertinenze non abbiano un valore economico autonomo, cioè che non possano essere alienate separatamente dall'immobile principale.

La demolizione

Abbiamo visto che la demolizione pura e semplice non necessita di Permesso di Costruire, ma di D.I.A.

E la demolizione seguita dalla ricostruzione? Se si tratta di un nuovo edificio che comporta un aumento di volumetria e sagoma ci vorrà il Permesso di Costruire.

Se si dovesse trattare invece della ricostruzione identica a quanto si era demolito, basterà la D.I.A.

Modifica di destinazione d'uso

Costituisce un reato di cui alla lett B) la modifica di destinazione d'uso di un immobile, rispetto a quanto assentito dal Permesso.

La destinazione d'uso attiene agli aspetti funzionali degli immobili, secondo la loro concreta utilizzazione. Può essere residenziale (abitazione), produttiva (azienda), commerciale (negozio), direzionale (ufficio).

Modifica di destinazione d'uso può essere, per esempio, realizzare un ufficio laddove ci dovrebbe essere un'abitazione.

La difformità totale

Costituisce reato di cui alla lett. B) sia l'assenza di Permesso, sia la difformità totale dal Permesso.

Sussiste la difformità totale in caso si realizzi:

- a) un organismo integralmente diverso da quello assentito dal Permesso;
- b) l'esecuzione di volumi edilizi abnormi, oltre i limiti del progetto inserito nel Permesso.

Dunque è difformità totale ogni stravolgimento complessivo del progetto originario.

Per esempio è tale un sottotetto che diventa mansarda, o l'aumento dell'altezza di un palazzo (purché tale aumento sia rilevante, almeno superiore a tre metri).

I reati di cui alla lett. C)

Finora abbiamo analizzato le violazioni di cui all'art. 44 lett. B).

Da precisare che con la sentenza di condanna per questo reato il giudice può disporre la pena accessoria della demolizione (a spese del condannato).

Veniamo ora ai reati previsti dalla Lett. C).

Essi sono di due tipi:

- 1) lottizzazione abusiva;
- 2) costruzioni in zona vincolata.

La lottizzazione abusiva

E' un'attività per la quale vengono realizzate opere che comportino una trasformazione urbanistico-edilizia dei terreni, per cui a causa della violazione degli strumenti urbanistici si determina un diverso assetto territoriale, uno stravolgimento della destinazione territoriale originaria.

Per esempio una zona di verde agricolo viene trasformata in zona residenziale.

La lottizzazione può avvenire o materialmente o negozialmente.

Nel secondo caso non viene realizzata con opere, ma è predisposta mediante il frazionamento in lotti e la successiva vendita degli stessi.

Tali lotti devono essere destinati inequivocabilmente a scopo edificatorio.

La sentenza del giudice in questi casi può prevedere la pena accessoria della confisca dei terreni (i terreni vengono acquisiti di diritto, e gratuitamente, al patrimonio del Comune).

E, in tale caso, quale sarà la posizione dei terzi estranei al reato che hanno comprato in buona fede un appartamento?

I terzi perderanno l'appartamento (prevale l'interesse collettivo alla corretta pianificazione del territorio sull'interesse individuale). Essi potranno però rivalersi in sede civile, facendosi risarcire il danno.

La costruzione in zona vincolata

Per costruzione in zona vincolata si intende invece ogni manufatto (come quello descritto nello spiegare la lett. B dell'art. 44 del DPR 380/01) che rientra però nell'ambito della previsione della lett. C in quanto viene eseguito in zona sottoposta a vincolo.

E il vincolo può essere di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale.

La prescrizione dei reati edilizi

Ribadiamo, a proposito delle costruzioni abusive, il concetto di prescrizione: la rinuncia, cioè, dello Stato a punire un reato sol perché è passato del tempo; tale fenomeno, estinzione del reato, avviene solo dopo la cessazione dello stesso in quanto, intuitivamente, finchè esso è in corso, non c'è ragione che cominci a decorrere il tempo necessario a far prescrivere il reato.

Dunque finchè il reato è permanente (cioè "dura") la prescrizione non potrà ricorrere.

E, nel nostro caso, una costruzione abusiva sarà, logicamente, permanente finchè il reo costruisce, finchè la realizzazione del suo manufatto è in corso.

La permanenza cesserà al momento dell'ultimazione dei lavori (e per ultimazione si intende la definitiva rifinitura degli stessi, intonaci e infissi compresi).

Oppure la permanenza cesserà per fatti esterni al comportamento del reo, per esempio perché è intervenuto un sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Da questi momenti decorrerà il tempo necessario a prescrivere (4 anni, perché si tratta di reati contravvenzionali).

Condono e sanatoria

In linea di massima possiamo dire che condono e sanatoria sono cause di estinzione del reato di abusivismo edilizio.

Il primo è di carattere generale, la seconda ha un carattere individuale, legata al singolo caso concreto.

Altri requisiti del condono, oltre alla generalità, sono l'efficacia limitata nel tempo e il fatto che esso possa ricorrere solo nell'ambito di certi limiti di volumetria, non può essere concesso, cioè, oltre i 750 mc. (Esempio di condono: "sono condonate tutte le costruzioni realizzate sino al 31 dicembre 1993 e che presentino una volumetria non superiore a 750").

La sanatoria è un permesso che si consegue caso per caso, dopo che è stato commesso l'abuso. Condizione per ottenerla è la conformita agli strumenti urbanistici.

La sanatoria non potrà mai ricorrere nelle ipotesi di reato previste dalla lett. C dell'art. 44 DPR 380/01 (lottizzazione e costruzione in zona vincolata).

A proposito dell'"abuso" che in Italia si fa di queste cause di estinzione del reato, è opportuno ricordare il bellissimo aforisma di Sergio Saviane, geniale scrittore scomparso circa dieci anni fa: "in Italia un fenomeno epocale come quello dell'abbattimento del muro di Berlino non sarebbe stato possibile perchè da noi l'avrebbero certamente condonato".

Costruzioni in zone sismiche.

Pochi sanno che dal 2.2.1974 esiste in Italia una legge, la nr. 64, che regolamenta le costruzioni sismiche. Si tratta di una buona legge.

Essa infatti prevede particolari (e particolareggiati) accorgimenti tecnici – circostanziati e precisi- che, se seguiti rigorosamente durante la realizzazione dei lavori, renderebbero difficile, se non impossibile l'evento di crolli o altri danni alle costruzioni. Insomma, se ben applicata, questa legge avrebbe dovuto evitare crolli, in occasione di terremoti, dal 2 febbraio 1974 in poi!

Purtroppo in Italia le leggi sono fatte per non essere applicate.

Chiediamoci una cosa: quali case nell'ultimo sisma dell'Aquila sono crollate del tutto? Soprattutto quelle costruite dopo il 1974 (si pensi alla ormai tristemente famosa Casa dello Studente). I palazzi più antichi, in particolare quelli dello '800, pur gravemente lesionati, sono ancora in piedi.

Ma purtroppo in Italia le leggi sono fatte per non essere applicate.

Beni culturali ed ambientali

Premessa

Nel 2004 è stato redatto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 42/2004).

La norma ispiratrice è l'art. 9 della Costituzione laddove sancisce la tutela del patrimonio culturale nazionale.

Definizioni

I Beni Culturali sono tutte quelle cose immobili o mobili che presentino interesse storico, artistico, archeologico, archivistico e bibliografico.

I Beni Paesaggistici (o Ambientali) sono quegli immobili (e solo immobili) che costituiscano espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Esempi di Beni Culturali sono:

- le raccolte di musei e pinacoteche;
- gli archivi di Stato e di ogni ente pubblico;
- le raccolte librarie delle biblioteche di Stato e di ogni altro ente pubblico;
- le cose che interessano la preistoria;
- le cose di interesse numismatico;
- i manoscritti, i libri, le stampe con caratteri di rarità e pregio;

- le fotografie che abbiano gli stessi caratteri di cui sopra;
- le ville, i parchi, i giardini di interesse storico ed artistico;
- le pubbliche vie, piazze e strade di interesse storico ed artistico.

Il codice definisce i concetti di prevenzione, manutenzione e restauro dei Beni Culturali.

La prevenzione mira a limitare le situazioni di rischio che possano minacciare i suddetti beni.

La manutenzione è il mantenimento dell'efficienza funzionale di detti beni.

Il restauro punta all'intervento diretto sui Beni Culturali onde realizzare il loro recupero.

I reati sui Beni Culturali

Possono essere evidenziati sette tipi di reati (prevalentemente contravvenzioni).

- 1) Opere illecite su Beni Culturali.
- 2) Uso illecito di Beni Culturali.
- 3) Violazioni in materia di alienazione dei suddetti Beni.
- 4) Esportazione illecita di Beni Culturali.
- 5) Violazioni in tema di ricerche archeologiche.
- 6) Impossessamento illecito di Beni culturali.
- 7) Contraffazione di opere d'arte.

1) Opere illecite.

E' punito chiunque <u>senza autorizzazione</u> esegue opere di qualunque genere (ad es. demolizioni, rimozioni, ma anche semplici modifiche) su Beni Culturali.

Il reo può essere chiunque, sia il proprietario stesso, sia qualsivoglia soggetto che possa materialmente eseguire opere sulla cosa protetta (anche se è cosa d'altri).

Dunque per opere si intende qualunque intervento abusivamente eseguito, di qualunque entità.

E'un reato di pericolo: non c'è bisogno di un pregiudizio effettivo, di un danno reale; basta, per integrare il reato, la realizzazione di interventi non autorizzati.

Non è un delitto, ma una contravvenzione.

2) Uso illecito.

E' tale ogni destinazione dei Beni Culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. L'uso incompatibile consiste nella distorsione del godimento che è proprio del bene. E' una contravvenzione.

3) Violazioni in materia di alienazione.

Sono quegli atti che trasferiscono la proprietà (o altri diritti reali, oppure anche la semplice detenzione) dei Beni Culturali senza la prescritta denuncia al Ministero.

Essi costituiscono delitti.

4) Esportazione illecita.

Consiste nel trasferimento all'estero:

- A) senza attestato di libera circolazione nell'Unione Europea oppure
- B) senza licenza di esportazione.

Si tratta di un delitto.

5) Violazioni in tema di ricerche archeologiche.

Consistono:

- A) nell'esercizio di ricerche archeologiche senza la concessione della Soprintendenza.
- B) nell'omessa denuncia del rinvenimento fortuito di Beni Culturali alla competente Autorità (Soprintendente, Sindaco o Autorità di Pubblica Sicurezza). Si tratta di contravvenzioni.

Quello che interessa ricordare è il concetto di rinvenimento: sono cose rinvenute quelle che, vista la loro natura e le circostanze del rinvenimento, devono essere immediatamente percepibili come Beni Culturali dal ritrovatore.

6) Impossessamento illecito.

Si tratta di un delitto, è il cosiddetto "furto archeologico".

A differenza del reato di cui al n. 5) qui viene punito il dolo della ricerca di cose. Il rinvenimento, cioè, non è casuale o fortuito, ma intenzionale.

7) Contraffazione di opere d'arte.

E'punita la contraffazione o la alterazione di opere di pittura, scultura o grafica.

Oppure anche la condotta di chi pone in commercio come autentiche, senza averle contraffatte o alterate, esemplari delle suddette opere contraffate o alterate.

Per contraffazione si intende la creazione di un'opera del tutto simile a un'altra, realizzata in modo di trarre in inganno i terzi.

Per alterazione si intende qualunque modifica delle caratteristiche sostanziali di un'opera d'arte originale.

E' importare ricordare che si tratta di un delitto.

E per la sua punibilità necessita il dolo specifico. Cioè: non basta che il reo voglia contraffare o alterare. E' necessario che agisca <u>al fine di trarne profitto</u> per sé o per altri.

E' prevista, come pena accessoria, la confisca delle opere sequestrate. Se invece si individua un proprietario ci sarà la restituzione dei beni allo stesso.

L'art. 733 del codice penale

Questo articolo del codice penale punisce il reato di danneggiamento del patrimonio artistico, storico, archeologico e/o artistico della Nazione.

Costituisce danneggiamento la distruzione, il deterioramento o qualunque intervento che abbia come risultato quello di arrecare un nocumento a un monumento o ad altra cosa di rilevante pregio artistico.

La singolarità di questa fattispecie di reato è la esigua considerazione che ne ha il codice. Va detto innanzitutto che si tratta di una contravvenzione (e non di un delitto, come logicamente dovrebbe essere, vista la gravità della condotta e dell'evento). E poi la pena è davvero bassa: è punita con l'arresto sino a un anno e con la ammenda non inferiore a 2.065 euro.

Applicando i minimi (e i giudici spesso partono dai minimi di pena) si può concludere che chi prende a martellate la fontana di Trevi arrivando a distruggere anche tutte le sue statue se la potrebbe cavare, secondo il codice penale, con appena 5 giorni di arresto e poco più di 2.000 euro di ammenda!

I Beni Ambientali

Sono tali quei beni che fanno parte del paesaggio, inteso come territorio espressivo di una particolare identità.

Principio generale in materia è che ogni modifica su tali Beni Ambientali deve avvenire nell'ambito del c.d. "sviluppo sostenibile".

Il concetto di sviluppo sostenibile consiste nell'assicurare la salvaguardia dei luoghi protetti, mediante una minimizzazione degli impatti e l'assicurazione della qualità progettuale delle opere da realizzare in aree di particolare valore.

Classificazione

I Beni Ambientali possono essere tali perché:

A) sono individuati a seguito di procedimento amministrativo;

- B) sono soggetti a tutela dalla legge;
- C) sono soggetti a tutela da piani paesaggistici.
- A) A seguito di procedimento amministrativo sono individuate:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza (ivi compresi gli alberi monumentali);
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguano per la loro bellezza non comune;
- i centri storici delle città e dei borghi;
- le bellezze panoramiche (compresi i loro punti di veduta).
- B) sono Beni Ambientali soggetti a tutela per legge:
- i territori costieri entro 300 metri dalla battigia;
- i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua;
- le montagne oltre l'altitudine di 1600 metri (se si tratta di Alpi) ovvero oltre i 1200 metri (se si tratta di Appennini);
- i ghiacciai;
- i parchi e le riserve nazionali;
- i vulcani.
- C) sono Beni Ambientali soggetti a tutela per mezzo di Piani Paesistici tutti quei beni individuati volta per volta dai suddetti Piani.

Questi ultimi sono realizzati sulla base di accordi di intesa tra Regioni, Ministero dei Beni Culturali e Ministero dell'Ambiente. I suddetti accordi hanno come scopo

quello di ripartire il territorio in ambiti omogenei, al fine di realizzare una ricognizione del territorio mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche.

Scopo finale dei Piani, dopo tale ricognizione, è <u>programmare degli interventi</u> di trasformazione del suddetto territorio <u>in un senso che sia rispettoso per l'Ambiente</u>. Dunque, a far data all'adozione del piano paesaggistico, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree protette dal Piano degli interventi in contrasto con le prescrizioni imposte dallo stesso.

Gestione dei Beni Ambientali

I proprietari non possono gestire liberamente i loro Beni Ambientali.

Non potranno cioè distruggerli o porre in essere modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Attenzione: non è esclusa la possibilità di eseguire <u>interventi non dannosi</u>. L'importante è che venga conseguita, prima dell'intervento, una autorizzazione.

Essa viene rilasciata dalla Regione, dopo aver acquisito il parere del Soprintendente.

Gli interventi di mera manutenzione, invece, non necessiteranno di alcuna autorizzazione.

Le pene

Chi, senza la prescritta autorizzazione, esegue lavori di qualsiasi genere su Beni paesaggistici (Culturali o Ambientali) è punito ai sensi della Lett. C) dell'art. 44 del DPR 380/01 (arresto fino a 3 anni ed ammenda da 30.986 a 103.290 euro)

Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, naturalmente a spese del condannato.

Ciò accade sia se la prescritta autorizzazione è assente, sia se i lavori sono eseguiti in difformità della stessa.

Per lavoro si intende qualunque intervento che implichi una mutazione, un'apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi originario (concetto molto ampio: si va, come casistica, dalla realizzazione di una strada sino al semplice abbattimento di una pianta).

Attenzione: la tutela del paesaggio è ritenuta meritevole di tutela in senso ampio; dunque non può essere limitata al solo aspetto esteriore.

Dunque sono vietati anche i lavori non immediatamente visibili, come per esempio quelli effettuati nel sottosuolo. Anche la realizzazione di una struttura seminterrata, pur non percepibile dall'esterno, è comunque idonea a compromettere i valori ambientali.

A differenza delle violazioni edilizie (di cui alla Lett.B dell'art. 44 DPR 380/01) va sottolineato che <u>non è ammessa la sanatoria degli abusi su beni paesaggistici</u> previsti dal D.Lvo 42/04 (esattamente come per gli abusi edilizi sui beni vincolati di cui alla lett.C del suddetto articolo).

E' ammessa però una particolare forma di estinzione del reato : la remissione in pristino (cioè il ripristino dello stato dei luoghi) delle aree soggette a vincoli paesaggistici. Ciò a patto che tale remissione sia spontanea.

Questa causa di estinzione <u>non</u> è ammessa per interventi di rilevanti dimensioni (per avere un'idea, si considerano tali quegli interventi che determinano un aumento, per un edificio preesistente, della volumetria di 750 mc., oppure la realizzazione di una <u>nuova</u> costruzione per oltre 1000 mc).

In difetto di questa estinzione del reato il giudice pronuncerà sentenza di condanna.

Con essa potrà anche applicarsi la pena accessoria della remissione in pristino dello stato dei luoghi, questa volta coatta e a spese del condannato.

Incendio

Finalmente questo è un delitto punito in modo congruo dal legislatore penale.

L'incendio doloso (volontario) è punito con la reclusione da 3 a 7 anni (art. 423 codice penale).

E' definibile incendio qualunque vasto abbruciamento (così scrivono i giudici della Cassazione) di cose che tenda a diffondersi con difficoltà di spegnimento. Dunque è incendio quel fuoco che ha una grande potenzialità espansiva di danno, in modo tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Da ricordare che dal 4 agosto 2000 c'è una norma specifica (l'art. 423 bis c.p.) che punisce chiunque cagioni un incendio specificamente a boschi, selve e foreste.

E la pena va da 4 a 10 anni di reclusione: finalmente il legislatore penale comincia a fare le cose sul serio.

Disciplina penale dei rifiuti solidi

In generale

La normativa di riferimento è contenuta del Decreto Legislativo n. 152/06, ma tutta la storia della disciplina penale dei rifiuti solidi è una storia di modifiche succedutesi nel tempo.

La stragrande maggioranza dei rifiuti in Italia è infatti prodotta dalla classe degli industriali che tradizionalmente, come gruppo di potere, è da sempre stata vicina, direttamente o indirettamente, alla classe dirigente di questo Paese.

Dunque, se questa normativa coinvolge rilevanti interessi economici (quelli dei produttori di beni, i quali sono per forza di cose dei produttori di rifiuti) è ovvio che la sensibilità di ogni Parlamento o Governo (organi da sempre contigui ai produttori) rispetto ad essa sarà espressa nel senso di sottrarre quanto più possibile, dalla sfera del penalmente rilevante, il maggior numero di materiali; far uscire, cioè, dal ciclo dei rifiuti la maggior parte delle lavorazioni.

Finalità della normativa

L'attività di gestione di rifiuti solidi è attività di pubblico interesse, perché da essa dipendono la protezione dell'ambiente e il preservamento delle risorse naturali.

Principio generale della normativa è <u>privilegiare il riciclo, il reimpiego</u>, il riutilizzo dei rifiuti. Lo smaltimento insomma deve costituire soltanto la fase residuale della gestione dei rifiuti.

Concetto di rifiuto

Il concetto di rifiuto presenta un connotato sostanziale ed uno formale.

E' rifiuto quella sostanza od oggetto di cui il detentore abbia deciso di disfarsi -o che abbia l'obbligo di farlo- (dato sostanziale) purchè rientri nel'ambito di alcune categorie che sono riportate in tabelle (dato formale) incluse in "Allegati" al D. Lvo 152/06.

Tali categorie sono predeterminate a livello comunitario sulla base di cognizioni tecnico-scientifiche.

Dunque il rifiuto è dato dalla congiunzione di due requisiti: 1) la presenza di una certa sostanza negli elenchi allegati al Decreto 152/06 e 2) l'assenza di interesse per il detentore, che infatti deve o può disfarsene.

Mai potrà parlarsi di rifiuto se il bene è destinato alla riutilizzazione (in un ciclo di produzione o di consumo).

Concetto di sottoprodotto.

E' escluso dalla categoria dei rifiuti il sottoprodotto.

E' sottoprodotto:

- A) il bene originato da un processo non direttamente destinato alla sua produzione (sennò si tratterebbe di prodotto);
- B) il bene che, nelle condizioni di cui al capo A), sia destinato a un impiego certo, o perchè destinato a un ciclo produttivo diverso da quello d'origine, o perchè commercializzato.
- C) il bene che, nelle condizioni sub B) e C), non dia luogo ad emissioni o ad impatti ambientali particolari.
- D) il bene che nelle condizioni di cui sopra abbia anche un valore di mercato.

 Esempio di sottoprodotto sono i fanghi derivanti dall'attività di lavorazione della pietra, che hanno tutti requisiti di cui ai punti A), B), C), D).

Classificazione dei rifiuti

Esistono due grandi suddivisioni di rifiuti:

- A) rifiuti urbani (tra cui anche i domestici) e speciali;
- B) rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti urbani e speciali possono essere a loro volta, a seconda dei casi, pericolosi e non pericolosi. Solo i rifiuti domestici non possono essere mai pericolosi.

I rifiuti, con le loro classificazioni, sono contenuti in un elenco allegato al D. lvo 152/06.

Detto elenco è approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, sulla scorta della normativa comunitaria.

Se si prova ad addentrarsi nel ginepraio di elenchi ed allegati del Decreto, risulta davvero difficile orientarsi, data la difficoltà di comprendere i rimandi di lettere (vocali e consonanti) che alla fine non sempre fanno capire se un materiale, una sostanza è rifiuto oppure no.

Nozione di produttore.

Distinguiamo la nozione di produttore da quella di detentore.

Il produttore è la persona la cui attività produce rifiuti.

Si considera produttore non solo chi produce, ma anche chi è responsabile della produzione, pur non avendo prodotto alcunchè personalmente.

Ad esempio, un amministratore delegato di un'impresa di rifiuti, in virtù della sua posizione di garanzia, è tenuto a rispondere, data la rilevanza sociale della sua attività, dei rifiuti anche non prodotti personalmente.

Il detentore è invece (nozione residuale) chi ha a che fare con i rifiuti, senza averli prodotti.

Detentore è che li raccoglie, li trasporta, li recupera, li smaltisce, li commercia.

Materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti solidi

Sono sottratti alla disciplina del D. lvo 152:

- le acque di scarico, (che sono regolate da un disciplina apposita, vedi il prossimo capitolo);
- i rifiuti radioattivi (idem come sopra);

- le carogne e i rifiuti agricoli;
- i materiali vegetali e minerali (terra, pietrame);
- le rocce da scavo (a patto che siano riutilizzate per riempimenti e reinterri);
- i materiali, le sostanze e i prodotti secondari.

Questi ultimi nascono da operazioni di riciclo o recupero di rifiuti, devono avere un valore economico e pertanto non possono essere oggetto di derelizione, bensì di commercio.

A differenza dei sottoprodotti (che derivano da un processo di produzione di beni) i prodotti secondari derivano da un processo di trattamento dei rifiuti.

Ad esempio sono prodotti secondari le polveri prodotte durante il trattamento delle rocce da scavo (che, se non riutilizzate per riempimenti o reinterri, costituiscono rifiuti).

Importanti tipologie di rifiuti

- A) gli imballaggi, insieme a tutti i rifiuti da imballaggio;
- B) i rifiuti elettrici e/o elettronici;
- C) i rifiuti sanitari (compresi quelli derivanti da esumazioni o estumulazioni);
- D) i veicoli fuori uso (in evidente stato di abbandono);
- E) i prodotti contenenti amianto (che sono rifiuti speciali e pericolosi per eccellenza);
- F) gli pneumatici fuori uso;
- G) i rifiuti prodotti dalle navi;

H) gli olii usati.

Attività disciplinate dalla normativa

L'attività principale attinente ai rifiuti è la "gestione".

La gestione comprende

- la raccolta;
- il trasporto;
- il recupero;
- lo smaltimento dei rifiuti.

E' evidente che lo smaltimento è la fase principale, nonché maggiormente delicata e pericolosa della gestione dei rifiuti.

Costituisce il momento in cui il rifiuto esce dalla sfera di pertinenza del produttore.

Dunque per lo smaltimento sarà necessario un atto formale di autorizzazione. Ciò per le attività comportanti maggior rischio.

Per le attività di minor rischio l'autorizzazione sarà rilasciata con procedure semplificate.

Abitualmente l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento di rifiuti (pericolosi e non) è rilasciata dalla Regione al termine di una complessa procedura (visto che un intero impianto è attività di grande rischio).

L'autorizzazione è soggetta a limiti temporali di validità.

Essa deve essere scritta, ben motivata e ha natura personale. Si fonda cioè sull'idoneità del soggetto richiedente.

Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo non è soggetto alla disciplina dei rifiuti, ed è costituito dal raggruppamento dei propri rifiuti (e solo dei propri) nello stesso luogo dove essi vengono prodotti.

Perché sia tale (e dunque venga sottratto alla disciplina dei rifiuti) deve riguardare rifiuti non pericolosi e durare non oltre un anno. Se il deposito temporaneo durasse oltre l'anno automaticamente diventerebbe discarica.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Il D. Lvo 152/06 prevede la possibilità, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità, di chiedere all'Autorità l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti che autorizzino delle discariche per poter ricorrere a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Le Autorità competenti a decidere sulla richiesta (e quindi a emettere le suddette ordinanze) sono il Presidente della Giunta Regionale, o il Presidente della Provincia, oppure il Sindaco.

Una volta emesse, tali ordinanze vanno comunicate, vista la loro straordinaria rilevanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esse devono avere necessariamente la forma scritta e devono essere adeguatamente motivate.

Il requisito dell'urgenza della discarica è valutato molto rigorosamente: esso deve essere assoluto; non ricorrerà mai l'urgenza se comunque allo smaltimento dei rifiuti si potrebbe giungere in ogni caso (magari con maggiori costi) senza la necessità di creare una discarica.

I principali singoli reati.

A) L'abbandono incontrollato.

Va innanzitutto precisato che l'abbandono, il deposito incontrollato, l'immissione in acque di rifiuti solidi, se sono occasionali e discontinui (e se posti in essere da singoli soggetti) non costituiscono reato, pur senza autorizzazione, ma daranno luogo solo ad una sanzione amministrativa.

Invece l'abbandono, il deposito incontrollato, l'immissione in acque di rifiuti solidi <u>non</u> occasionali e discontinui (oppure posti in essere da titolari di imprese o da responsabili di enti), e senza autorizzazione, costituiscono reato. La pena, abbastanza irrisoria, andrà da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno di arresto, nonché da un minimo di euro 2.600 a un massimo di euro 26.000 di ammenda. Ciò per i rifiuti solidi non pericolosi.

Per i rifiuti pericolosi, invece, le pene sono identiche, salvo il minimo dell'arresto che viene aumentato sino a 6 mesi. Come si vede dalla pena, si tratta di una contravvenzione.

B) La gestione di rifiuti non autorizzata (che non diventa discarica).

Stesse pene per chi effettua un'attività non autorizzata di gestione di rifiuti che non è ancora divenuta discarica (ricordiamo che per gestione si intende: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento): egli potrà essere condannato anche a soli 3 mesi di arresto e 2.600 euro di ammenda. Salvo che i rifiuti non siano pericolosi, e allora l'arresto potrebbe essere di 6 mesi. Davvero troppo poco, considerata l'entità del reato!

C) La discarica non autorizzata.

Quando poi l'attività di gestione di rifiuti sarà tale da configurare una vera e propria discarica non autorizzata la pena sarà dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Perché la gestione dei rifiuti solidi sia considerata una vera e propria discarica occorre che essa venga preceduta da una attività di predisposizione dei luoghi (per esempio sbancamenti, escavazioni nel terreno) che renda inequivocabile la destinazione degli stessi a discarica.

La discarica insomma, a differenza dell'abbandono o della semplice gestione dei rifiuti, deve avere notevoli dimensioni spaziali ed essere caratterizzata dai requisiti della ripetitività e della permanenza.

La discarica, a differenza della semplice gestione, prevede la destinazione specifica di una certa area, con realizzazione delle opere necessarie ad accogliere i rifiuti solidi.

Sia la semplice gestione che la discarica, affinchè siano reati, non devono cagionare necessariamente un degrado dello stato dei luoghi. E' sufficiente il requisito dell'accumulo dei rifiuti solidi.

Oltre alle pene (c.d. principali) irrisorie già descritte, il giudice, condannando per tali reati, potrà anche irrogare la pena accessoria del ripristino e della bonifica del sito, che potrà inoltre essere confiscato.

Si vede chiaramente come questo sia un caso in cui la pena accessoria (ripristino e bonifica a spese del condannato) è più afflittiva della pena principale (arresto e ammenda).

E casi come questi nel diritto penale dell'ambiente sono frequenti.

D) Il deposito temporaneo penalmente rilevante.

Abbiamo visto che il deposito temporaneo (fino a un anno) dei propri rifiuti solidi non è reato. E' importante sapere, però, che esso può essere tale se oggetto di deposito sono i rifiuti sanitari pericolosi.

E) Il traffico illecito di rifiuti.

Commette tale reato (contravvenzionale) colui il quale effettua una spedizione illegale di rifiuti tale da costituire traffico illecito.

Per illegale si intende la spedizione senza autorizzazione, o con autorizzazione falsificata, o effettuata in un modo non previsto dalla stessa.

Perché la spedizione sia tale da costituire traffico deve essere stata organizzata in modo continuativo.

Si capirà che trattasi di reato grave, eppure il D. Lvo 152/06 lo considera una semplice contravvenzione punita con un arresto sino a 2 anni (e non essendo stato previsto minimo di pena potrebbero irrogarsi anche solo pochi giorni di arresto) e con l'ammenda da euro 1.550 sino a 26.000 euro.

Fortunatamente è almeno prevista la pena accessoria della confisca del mezzo di trasporto.

F) Traffico illecito organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti.

Trattasi di traffico di rifiuti effettuato in modo qualificato; con più operazioni, cioè, e con il contestuale allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, tale da garantire la cessione o la ricezione o il trasporto o l'esportazione o l'importazione o comunque la gestione in modo stabile di <u>ingenti quantitativi di rifiuti</u>. In tali casi il reato di traffico diventerà un delitto (punito con la reclusine da 1 a 6 anni).

Il concetto di ingente (aggettivo assai vago) quantitativo di rifiuti va inteso nel senso di pericoloso per l'ambiente e per la salute pubblica.

Va rilevata una contraddizione nella norma: il delitto è aggravato qualora dovesse avere ad oggetto rifiuti ad alta radioattività (quelli provenienti da impianti nucleari). Eppure tali rifiuti erano stati espressamente esclusi dall'ambito di applicabilità del Decreto Legislativo 152/06 in quanto oggetto di altra specifica normativa (fuori dal Decreto).

Insomma prima il Decreto, nella sua parte iniziale, esclude di riferirsi ai rifiuti radioattivi, poi nella seconda parte se ne dimentica e li considera come aggravante del delitto che abbiamo appena descritto!

Chi scrive lascia a chi legge assoluta libertà di pensiero e di commento intorno a questa vicenda.

La tutela penale delle acque

Oggetto di questo capitolo sono le acque superficiali, le marine e quelle sotterranee.

L'obiettivo della normativa diretta alla tutela penale delle acque è la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché la protezione degli ecosistemi terrestri ed acquatici.

E' fondamentale, per comprendere tale disciplina, conoscere l'importanza del rispetto dei c.d. valori-limite (che analizzeremo in seguito).

La disciplina della tutela penale delle acque è contenuta anch'essa nel D. Lvo 152/06, ed è una disciplina a parte rispetto a quella dei rifiuti solidi.

Solo in alcuni casi speciali la tutela delle acque è realizzata mediante l'applicazione ad esse della normativa sui rifiuti solidi.

Definizioni generali.

Le acque oggetto di scarico sono definite acque reflue.

Vi sono tre categorie di acque reflue:

- a) acque domestiche;
- b) acque industriali;

c) acque urbane.

Le acque domestiche sono quelle che derivano dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Le acque industriali costituiscono una nozione residuale: esse sono tutte quelle non domestiche, tutti i reflui, cioè, che non attengono alla coabitazione ed alla convivenza di persone (e generalmente si tratta di tutte le acque che provengono da attività produttive).

Le acque urbane sono quelle provenienti da agglomerati urbani (e va precisato che, oltre i 2.000 abitanti, ogni comune deve dotarsi di reti fognarie per le acque reflue urbane).

Definiamo ora il <u>concetto di scarico</u>: è scarico qualunque immissione di liquidi effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile che <u>colleghi direttamente</u> (tramite tubature e condotte) il ciclo di produzione delle acque reflue con:

- A) acque superficiali;
- B) suolo;
- C) sottosuolo;
- D) reti fognarie.

Gli elementi di cui ai capi A), B), C), D), si chiamano corpi ricettori.

E' scarico ciò che rientra nella definizione di cui sopra, indipendentemente dalla natura inquinante dello stesso e nonostante vi possa essere un trattamento di depurazione.

E' dunque fondamentale, perché si possa parlare di scarico, il <u>collegamento diretto</u> tra

- 1) ciclo di produzione
- 2) corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie).

Va detto che, in linea di massima, <u>sono penalmente rilevanti solo gli scarichi di</u> acque reflue non domestiche, cioè quelli attinenti ad acque industriali e urbane.

La disciplina degli scarichi

Tutti gli scarichi industriali ed urbani devono avere l'autorizzazione preventiva.

Quest'ultima deve essere rilasciata al titolare dello scarico (e in caso di scarichi collegati o di conferimenti di reflui a catena, conta il titolare dello scarico <u>finale</u>).

L'ente competente al rilascio è la Provincia.

Computo dei Valori-limite di emissione.

Quando la normativa fissa, per la definizione dei reati in essa descritti, dei Valorilimite di emissione, bisogna precisare che tali valori devono essere misurati solamente e semplicemente sulle acque di scarico prodotte, senza che si possa diluire il refluo con acque esterne, le c.d. "acque prelevate allo scopo".

Le "acque prelevate allo scopo" sono quelle che non appartengono al ciclo produttivo, ma che accompagnano la produzione solo in via accessoria (ad es. la acque di raffreddamento, quelle di lavaggio).

Esse dunque non possono, ai fini del computo dei Valori-limite, essere usate per diluire le acque di scarico; ciò in quanto sono esterne, come già accennato, al ciclo produttivo.

Liquidi o solidi?

Ai reflui (acque di scarico) si può applicare la disciplina dei rifiuti solidi?

In linea di massima la risposta è no, salvo che le acque non possano essere considerati rifiuti (pur allo stato liquido).

Le acque verranno considerate alla stregua dei rifiuti solidi (e punite con le stesse pene previste per essi) quando dovesse mancare quel collegamento diretto (condotte e tubature) tra acque reflue e corpi ricettori.

In questi casi, e solo in questi casi, possiamo dire che ai liquidi (acque reflue) si applicherà la disciplina dei rifiuti solidi.

Principali reati in materia.

Evidenziamo soprattutto due fattispecie:

1) la realizzazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (punita con l'arresto da 2 mesi a 2 anni <u>o</u> con l'ammenda da euro 1.500 a 10.000)

2) il superamento dei Valori-limite su scarichi preesistenti e già regolarmente autorizzati (punita con l'arresto da 2 mesi a 2 anni <u>e</u> con l'ammenda da euro 1.500 a 10.000).

Per la conoscenza dei Valori-limite, le norme interessate presentano un curioso balletto di rimandi da Commi di articoli a Tabelle, ed ancora ad Allegati, che rimandano a loro volta ad Elenchi molto (troppo) dettagliati, con un singolare meccanismo di "scatole cinesi" per cui alla fine non è facile comprendere cosa è reato e cosa non lo è.

Da segnalare un'altra anomalia: gli scarichi autorizzati (la cui attività crea però un superamento dei Valori-limite) sono puniti più gravemente di quelli non autorizzati affatto.

Infatti, mentre per quelli non autorizzati si potrebbe applicare solo la pena pecuniaria (v. punto 1), per quelli autorizzati si applicano pene congiunte (v. punto 2), visto che la norma usa la congiunzione "e".

Da segnalare che, se gli scarichi contengono sostanze pericolose, le pene saranno più alte.

La difesa del mare

Una Legge del 1982 (la n. 979) fissa disposizioni per la difesa del mare.

E' infatti previsto il reato di sversamento in mare di sostanze nocive (indicate, come sempre, in un elenco allegato alla legge) da parte di navi.

Il divieto di sversare nelle acque marine le suddette sostanze è assoluto, salvo che queste ultime non siano in quantità talmente minime da essere rese innocue da processi fisici, chimici e biologici che possano avvenire naturalmente nel mare (una sorta di biodegradabilità).

In tali casi non vi sarà reato, purchè però la nave abbia conseguito la preventiva autorizzazione allo sversamento.

Al di là di questo caso particolare (la minima quantità), ogni altro sversamento in mare di sostanze nocive non è mai autorizzabile e costituisce sempre reato.

Tra i soggetti responsabili è indicato *in primis* il comandante della nave, e poi è ammessa l'ipotesi della responsabilità anche dei membri dell'equipaggio, dell'armatore (di colui, cioè, che allestisce una nave mercantile) e del proprietario della nave, se tali soggetti hanno in qualunque modo contribuito allo scarico.

Sostanze pericolose

Nei processi produttivi industriali è frequente l'impiego di sostanze pericolose, con possibili danni per la salute umana e l'ambiente.

La complessità e il numero di disposizioni esistenti in materia rendono difficile fare una panoramica che sia sufficientemente ricognitiva dei reati istituiti dalle norme.

Per dare un'idea, si va -ad esempio- da un Regio Decreto del 1931 sui gas tossici (Decreto Regio perché nel 1931 in Italia c'era ancora il Re) a un Decreto del Presidente della Repubblica del 1982 sulle sostanze pericolose immesse sul mercato, a una Legge (la n. 257/1992) sull'amianto. Normativa, quest'ultima, attualissima e di grande impatto sociale, eppure non si può tralasciare di dire che <u>i</u> reati sull'amianto sono considerati contravvenzioni. E le contravvenzioni tendono a prescriversi con maggior brevità!

Ma, come già suggerito nel corso di questa trattazione, buon senso e diritto non sempre coincidono.

Il Decreto Seveso ter

La normativa principale da prendere in considerazione, tra le tante, per dare un'idea della disciplina penale dell'impiego delle sostanze pericolose è il Decreto Legislativo 238/2005 (c.d. Decreto Seveso ter).

Esso tratta degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose che possono cagionare pericoli di incidenti rilevanti.

Là troviamo delle definizioni utili al nostro scopo.

Per <u>stabilimento</u> si intende quell'area, sottoposta al controllo di un gestore, in cui sono presenti sostanze pericolose.

Per <u>impianto</u> si intende una qualunque unità tecnica dello stabilimento.

Il <u>deposito</u> è la quantità di sostanze pericolose accumulate a scopo di immagazzinamento.

Le <u>sostanze pericolose</u> sono quelle sostanze, quelle miscele o quei preparati indicati (come al solito) in un allegato al D. Lvo 238/05.

Per <u>incidente rilevante</u> si intende l'evento consistente nell'emissione nell'aria di sostanze pericolose, ovvero in un incendio, ovvero in una esplosione di grande entità.

Tale evento deve cagionare pericolo grave per la salute umana.

Al gestore dello stabilimento sono demandati degli obblighi:

- 1) obbligo di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- 2) obbligo di adozione di procedure di informazione, di formazione ed addestramento di coloro che lavorano negli stabilimenti;
- 3) obbligo di redazione di un documento che adotti tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti;

- 4) negli stabilimenti che impiegano sostanze pericolose <u>in quantità superiori a</u> <u>quelle previste dal suddetto allegato</u> il gestore ha anche l'obbligo di redigere un vero e proprio <u>rapporto di sicurezza</u>;
- 5) in caso di verificazione di incidente rilevante vi sono poi altre prescrizioni a carico del gestore:
- dare attuazione a un piano di emergenza interno;
- informare Comandante dei Vigili del Fuoco, Sindaco, Prefetto, Presidente di Amministrazione Provinciale, Presidente di Giunta Regionale.

Sarà poi compito del Prefetto informare a sua volta il Ministro dell'ambiente (che dispone appena possibile un sopralluogo).

I principali reati (tutti contravvenzionali) da ricordare in materia di disciplina delle sostanze pericolose sono l'omessa presentazione del rapporto di sicurezza (punita con l'arresto sino a 3 mesi) e la mancata attuazione delle prescrizioni in caso di incidente rilevante (quando esso è già avvenuto).

In tale ultimo caso la pena è, per una volta, discretamente congrua (arresto da 6 mesi a 3 anni). Peccato che sia prevista solo quando si ammette l'ipotesi della già accaduta verificazione dell'incidente.

Insomma il legislatore qui interviene seriamente, ma solo "a babbo morto" o, cambiando metafora, chiude i cancelli della stalla quando i buoi sono già scappati!

Ma, durante questa trattazione, abbiamo già imparato che le fate della saggezza non sempre si sono inchinate sulla culla dei nostri legislatori.

Inquinamento atmosferico

Si tratta qui di tutela penale dell'aria.

La normativa di riferimento è ancora una volta il D. Lvo 152/2006 (nella sua parte quinta).

Vari concetti e definizioni vanno chiariti:

Emissione: qualunque sostanza solida, gassosa o liquida introdotta nell'atmosfera, se proveniente da impianto.

Emissione inquinante: la sostanza di cui sopra che produca una qualunque modificazione della normale composizione dell'aria, tale da costituire pericolo per la salute umana o essere idonea a alterare risorse biologiche (o ecosistemi naturali).

Tutti i gestori degli impianti che producono emissioni inquinanti devono conseguire un'autorizzazione che stabilisca i valori-limite delle stesse e che fissi delle prescrizioni sulle loro modalità di convogliamento.

La durata dell'autorizzazione è di ben 15 anni (termine esageratamente lungo, se si considera che l'evoluzione delle tecnologie potrebbe rendere vecchi ed obsoleti gli impianti già in pochi mesi).

Reati principali

Sarà qui sufficiente ricordare (tra gli altri) quattro tipi di reato.

1) Installazione o esercizio di impianto (che produca emissioni inquinanti) senza autorizzazione.

Per impianto si intende qualunque macchinario dello stabilimento (anche di dimensioni contenute) che possa produrre quelle emissioni.

- 2) Esercizio di impianto con autorizzazione scaduta.
- 3) Modifica di impianto (già regolarmente autorizzato) che possa produrre delle emissioni diverse per qualità o quantità da quelle previste nell'autorizzazione.
- 4) Violazione dei valori- limite dell' emissione già autorizzata.

Le pene sono le solite, arresto e ammenda (si tratta di contravvenzioni), quantificate in modo abbastanza blando.

Va detto però che si può anche giungere, in caso di diffide alla regolarizzazione poste in essere dall'autorità di controllo e non ottemperate dai gestori, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

L'art. 674 del codice penale

Si è posto il problema dell'applicabilità alle emissioni inquinanti dell'art. 674 del codice penale.

Analizziamo la norma: essa prevede due ipotesi di reato.

1) Il getto o il versamento di cose, in luogo di pubblico transito (o di privato transito ma di uso comune), che sia idoneo a offendere, imbrattare o molestare persone.

2) L'emissione di gas, vapori o fumi, nei casi non consentiti dalle legge, che provochi le stesse conseguenze.

Orbene, le emissioni (salvo che non consistano in polveri) non sono cose solide (da gettare) o liquide (da versare), bensì costituiscono in linea di massima gas, vapori e fumi.

Dunque è possibile applicare al nostro caso il reato (manco a dirlo contravvenzionale) di cui al punto 2 (emissione di gas, vapori e fumi nei casi non consentiti dalla legge).

E se si tratta di un impianto autorizzato (dunque sarebbe un caso consentito dalla legge)?

In linea di principio l'art. 674 non si applicherà, salvo che non si tratti di emissioni che <u>non</u> sono conseguenza naturale dell'attività, ma che dipendono da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore.

In tal caso ben si potrà parlare di emissioni di gas, vapori, fumi atti a molestare persone.

E per molestia si intende tutto ciò che è sgradevole, fastidioso, e come tale avvertibile, da una quota indeterminata di soggetti (anche sotto forma di semplice preoccupazione o allarme per la propria salute).

Le pene per tale reato sono, come di consuetudine, irrisorie: arresto sino a un mese o ammenda sino a 206 euro. Se il giudice volesse applicare solo la pena pecuniaria (e potrebbe farlo), irrogherebbe per il reato di inquinamento atmosferico

una sanzione che ricorda quelle che paghiamo tutti ogni giorno per la sosta vietata delle nostre autovetture. No comment!

Inquinamento acustico

Concetti generali

L'inquinamento da rumore è ormai riconosciuto, nel terzo millennio, dalla scienza medica.

La legge-quadro in materia è la n. 447/1995.

Essa fissa qualche concetto che è bene ricordare.

Inquinamento acustico:

è l'introduzione di rumore in ambienti abitativi, o in quelli esterni ad essi, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo dell'uomo o alle sue attività; oppure tale da cagionare un pericolo per la salute umana, con possibile deterioramento di ecosistemi o di beni (si pensi al danneggiamento di monumenti provocato da vibrazioni prodotte da rumore).

Sorgenti sonore fisse. Esse sono:

- a) gli impianti tecnici di edifici;
- b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali (ma anche quelle commerciali, artigianali o agricole);
- c) e, più in generale, qualunque installazione purchè l'uso di tali strutture -a), b) e c)- <u>produca emissioni sonore.</u>

Sorgenti sonore mobili:

sono tutte quelle <u>non fisse</u> idonee a produrre emissioni sonore.

Valori limite di emissione:

sono i valori misurati in prossimità della sorgente sonora.

Valori limite di immissione:

sono quelli misurati in prossimità dei c.d. "ricettori" (per ricettore si intende la persona o la cosa che "riceve" il suono).

Le pene

La legge-quadro 447/1995 fissa una dettagliata ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Ciò riproponendo l'endemico problema italiano della frammentazione delle stesse.

In questa normativa si trova anche la encomiabile previsione dell'adozione di piani di risanamento acustico.

L'unica cosa deprecabile (e certo non da poco) è che la legge-quadro non prevede reati, ma solo illeciti amministrativi.

Dunque qualunque violazione delle norme in essa contenute <u>non è sanzionata</u> <u>penalmente</u>.

Naturalmente questa considerazione ci porta a concludere che la Legge 447/95 ha fortemente deluso le aspettative che aveva creato.

E allora quale sarà lo strumento di tutela dei consociati, lo strumento che punisca chi produce inquinamento acustico?

L'unica norma che soccorre in tal senso è l'art. 659 del codice penale, che descrive una contravvenzione contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Esso prevede due ipotesi:

- a) il disturbo della pubblica quiete, da chiunque determinato (comma 1°);
- b) l'esercizio di attività rumorose (industriali o professionali) posto in essere in difformità dalle prescrizioni -di legge o dell'Autorità- (comma 2°).

Dunque nella prima ipotesi (disturbo della pubblica quiete) bisogna <u>accertare</u>, perché ricorra il reato, <u>un concreto disturbo al riposo o alle occupazioni</u> di un numero indeterminato di persone.

Nella seconda ipotesi (esercizio di mestieri o professioni rumorose) basterà la violazione delle prescrizioni di legge (o dell'Autorità) e dunque il superamento formale dei limiti imposti da esse.

Ciò a prescindere dalla prova di un effettivo disturbo alla pubblica quiete.

L'impresa autorizzata

Chiarito quanto sopra, è interessante ora analizzare il caso di un'impresa rumorosa (industriale oppur non) che venga esercitata nel rispetto di una autorizzazione amministrativa conseguita.

Si pensi a una fonderia (autorizzata) oppure all'esercizio di un bar in cui la sera (previa autorizzazione) viene organizzata attività di intrattenimento di piano-bar.

Orbene, in tali ipotesi non potrà certo ricorrere la seconda ipotesi dell'art. 659 c.p., perché non esiste una violazione di prescrizioni (dato che l'attività è autorizzata).

Però se l'uso degli strumenti sonori (pur regolarmente autorizzati) <u>eccederà il</u> <u>normale esercizio dell'attività, tanto da arrecare disturbo</u> alle occupazioni o al riposo di un numero indeterminato di persone, allora sarà possibile l'applicazione dell'art. 659 c.p. <u>nella forma prevista dal 1° comma</u>.

Riepilogando: anche un'attività rumorosa autorizzata potrà costituire reato quando, pur con l'autorizzazione, comporterà un uso abnorme degli strumenti sonori normalmente utilizzati, tale da cagionare un concreto disturbo alla tranquillità pubblica.

Nel caso degli esempi prima fatti, il titolare della fonderia che provochi eccessivo rumore, pur se autorizzata, commetterà il reato di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. Così come sarà condannato il titolare dell'esercizio del bar che organizzi un pianobar autorizzato, se in concreto il cantante, con un volume esagerato, provocherà disturbo alla pubblica quiete.

Le pene previste dall'art. 659 c.p. sono comunque (manco a dirlo) alquanto tenui (arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 309 euro per il 1° comma. Solo ammenda da euro 103 a euro 516 per il 2° comma).

Casistica

Si sono registrate, e continuano a registrarsi in argomento, condanne per l'eccessivo rumore prodotto da discoteche e da locali notturni in generale (pur

autorizzati) e persino condanne per gli schiamazzi degli avventori di un bar; ciò sul presupposto che il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del suo locale da parte dei clienti non sfoci in reati.

La giurisprudenza in tema di inquinamento acustico ha inoltre reputato reato il rumore prodotto da semplici privati (non per forza esercenti imprese).

Ciò per esempio nel caso del non impedimento del molesto latrare di un cane, oppure nell'ipotesi di un esagerato, insistente uso delle campane di una chiesa.

Inquinamento da campi magnetici ed elettromagnetici

Ci sono dei soggetti esposti, proprio per la natura della loro attività professionale, a campi magnetici o elettromagnetici.

Si pensi ai lavoratori dell'industria o a quelli operanti nel settore medico.

Eppure paradossalmente le condizioni di tali lavoratori, essendo ben note dal punto dei vista dei rischi per la salute, sono meno allarmanti di quelle in cui versano quei soggetti (potenzialmente tutti noi, residenti nelle moderne città italiane) che sono inconsapevoli di esser sottoposti a tali campi.

Essi possono essere generati da svariate fonti. Per ricordare queste ultime si può fare menzione di tante cose: dalla semplice coperta elettrica, al banale asciugacapelli, sino al grande elettrodotto o agli impianti di radiotrasmissione (le famose antenne sui palazzi posizionate dalle società di telefonia mobile).

Varie normative si sono succedute in questo argomento.

Oggi il nostro riferimento è la legge quadro 22.2.2001 n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Sarà sufficiente in materia fissare due concetti:

1) quello di "limite di esposizione": è il valore che non deve essere superato per non creare <u>effetti acuti</u> (cioè da esposizione saltuaria) sulla salute umana. Esso può riguardare lavoratori, ma anche tutta la popolazione in genere (chiunque è esposto saltuariamente a campi magnetici o elettromagnetici).

2) quello di "valore di attenzione": è il valore da non superare per evitare <u>effetti</u> <u>cronici</u> (da esposizione costante) alla salute umana. Esso riguarda, specificamente, determinate categorie di soggetti (ancora i lavoratori in imprese, o coloro che vivono in un determinato quartiere o condominio, oppure quelli che lavorano in una determinata scuola -alunni compresi-).

Ai fini di questa, necessariamente limitata, trattazione basterà ricordare -a proposito delle sanzioni- che gli impianti che superano i valori-limite (sia considerando i limiti di esposizione che i valori di attenzione) possono essere trasferiti su iniziativa della Regioni, con onere di spesa a carico del proprietario, in siti più idonei.

In caso di inerzia del proprietario (o del gestore) si potrà giungere alla disattivazione dell'impianto.

L'art. 674 codice penale

Anche per questa tipologia di inquinamento si pone il problema dell'applicabilità dell'art. 674 c.p. (vedi *supra*).

Ebbene, non v'è dubbio che le onde (elettriche, magnetiche o elettromagnetiche) siano cose in senso giuridico (è giuridicamente considerato "cosa" ogni bene suscettibile di valutazione economica).

Non è altresì dubbio che il concetto di "getto" è molto vago, molto generico (può comprendere tutto), e dunque ben potrà applicarsi alla fattispecie delle emissioni di onde.

E passiamo ai tre verbi indicati nella norma (imbrattare, offendere, molestare).

Le onde emesse certo non imbrattano, ma sicuramente possono offendere e molestare.

Infatti, per "offendere" si intende la attitudine a cagionare lesioni fisiche. Cosa possibile per le onde nocive.

Per "molestare" si intende, come abbiamo visto, arrecare turbamento alla tranquillità e alla quiete delle persone anche sotto forma di preoccupazione per la salute. Ed è anche questo un possibile risultato prodotto dalla consapevolezza di vivere presso campi magnetici sospetti.

Dunque il reato previsto dall'art. 674 c.p. (sempre una contravvenzione, purtroppo) potrà applicarsi alle emissioni di onde.

Un'ultima considerazione: per la sussistenza della contravvenzione in parola non è sufficiente il mero superamento dei valori-limite, ma occorre che venga accertata la nocività del'emissione, cioè la concreta idoneità della stessa a offendere o molestare.

Energia nucleare

Questo è l'ultimo argomento della presente, necessariamente sintetica, trattazione di brevi cenni di diritto penale dell'ambiente; trattazione che ormai volge al termine.

L'esercizio di impianti nucleari è disciplinato da varie leggi. Ne ricordiamo, per esemplificare, tre.

Una legge del 1962 (non importa ricordare il numero) disciplina l'impiego pacifico di energia nucleare. Ebbene, essa sottopone l'esercizio di un impianto di energia nucleare al conseguimento di una autorizzazione.

Segnaliamo che non conseguire detta autorizzazione configura per il legislatore italiano una semplice contravvenzione.

Dunque in Italia esercitare un impianto nucleare senza autorizzazione non è un delitto!

Consideriamo ora una norma più recente, magari nella speranza che il legislatore abbia deciso di trattare questo tema delicatissimo (i campi radioattivi prodotti da impianti nucleari) in modo più rigoroso.

Esaminiamo allora il Decreto Legislativo 230 del 1995.

Esso impone dei nulla-osta, delle autorizzazioni per l'esercizio di impianti nucleari, per l'impiego di sorgenti radioattive, nonché per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Ebbene le nostre speranze di maggiore serietà sanzionatoria si rivelano fallaci: la mancanza di autorizzazione per attività così delicate e pericolose per la pubblica incolumità è ancora una contravvenzione.

Anche passando ad analizzare la più recente delle normative in materia (il Decreto L.vo 23/09) il nostro scoraggiamento permane.

Leggendo quel decreto si osserva infatti che persino reati quali l'inosservanza dell'obbligo di restituzione -allo Stato di origine- di rifiuti radioattivi (!) trattati in Italia, oppure l'installazione di un deposito o di uno smaltimento (!) di rifiuti radioattivi senza il prescritto nulla-osta sono semplici contravvenzioni.

Tutto ciò mentre in Italia il furto di un etto di prosciutto sottratto dai banchi di un supermercato è considerato delitto (e viene punito con una pena che va da 1 a 6 anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria).

Aveva proprio ragione il sublime pensatore (nonchè grande scrittore) Ennio Flaiano quando diceva che in Italia la situazione è sempre grave, o magari drammatica, ma certamente mai seria!

Salvatore Cosentino